SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 77

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 17 ottobre 1989)

INDICE

ACONE ed altri: sul giudizio del Governo in relazione alla conduzione del supplemento di istruttoria del processo Tobagi (4-03080) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia)* *Pag.* 2209

BERTOLDI ed altri: sulla legittimità del film proiettato all'istituto tecnico industriale di Bolzano in occasione del concorso promosso dal Movimento per la vita sul valore della vita (4-03222) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione)* 2210

BONORA ed altri: sulle iniziative che si intende assumere per ovviare alla crisi che investe le aziende riparatrici e costruttrici del materiale rotabile ferroviario a causa della drastica riduzione delle commesse da parte delle Ferrovie dello Stato (4-03054) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti)* 2211

BOZZELLO VEROLE: per la revisione del bando di concorso per un posto di guardia parco presso l'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, al fine di evitare discriminazioni nei confronti dei cittadini delle zone piemontesi del parco stesso (4-02788) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste)* 2212

FERRARA Pietro: sull'inopportunità della soppressione delle preture di Noto, Avola, Pachino, Palazzolo e Sortino, in provincia di Siracusa (4-03439) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia)* 2213

FILETTI: per l'estensione al personale giudiziario dei tribunali amministrativi, militari e dell'Avvocatura dello Stato dei benefici previsti dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, a favore delle cancellerie e segreterie giudiziarie (4-02735) (risp. CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio)* *Pag.* 2214

sul comportamento dell'ambasciatore italiano in Sud Africa, dottor Piersigilli, in occasione di una visita organizzata in tale paese dal generale Pietro Patanè e patrocinata dall'associazione «Nastro Azzurro» (4-02905) (risp. BUTINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 2215

FIORI ed altri: per un intervento presso la scuola media di Usellus (Oristano) volto a porre fine alle continue discriminazioni politiche operate tra i docenti (4-02953) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione)* 2217

FOGU: sull'inopportunità di sopprimere la pretura di Muravera (Cagliari) (4-03449) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia)* 2218

GIUSTINELLI: sulla ventilata soppressione delle preture mandamentali di Narni e Amelia (Terni) (4-03359) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia)* 2220

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

IMPOSIMATO: sullo stato del procedimento penale pendente davanti al giudice istruttore di Napoli relativo ad illeciti commessi nella ricostruzione del post-terremoto (4-02993) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia)* *Pag.* 2220

sulle iniziative assunte a carico del signor Roberto Izzo in relazione ai danni arrecati dallo stesso al patrimonio archeologico di Calvi Risorta (Caserta) (4-03063) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia)* 2221

sull'esito della visita ispettiva compiuta dall'ispettrice Lamanna nelle scuole di Maddaloni (Caserta) (4-03417) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione)* 2223

LIBERTINI ed altri: sulle iniziative che si intende assumere in relazione alla decisione della compagnia Assicurazioni generali di procedere alla vendita di numerosi alloggi siti nel comune di Roma (4-02035) (risp. FERRI, *ministro dei lavori pubblici)* 2224

LONGO: sull'infortunio occorso ai soldati di leva Luca Reitano e Piergiorgio Mita durante l'esercitazione militare svoltasi il 4 aprile 1989 presso il campo d'Aviano (Pordenone) (4-03213) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa)* 2225

LOPS, PETRARA: per un intervento atto a garantire la continuità produttiva dello stabilimento Metalart di Corato (Bari) (4-03683) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia)* 2226

MARIOTTI: sul parere negativo espresso dal Ministero del bilancio e della programmazione economica circa il finanziamento FIO 1986, relativo al completamento delle opere di restauro dei castelli della Lunigiana (4-00308) (risp. CIRINO POMICINO, *ministro del bilancio e della programmazione economica)* 2228

MERAVIGLIA: per un intervento volto ad assicurare alle nostre rappresentanze diplomatiche i proventi atti a garantire la necessaria opera di manutenzione, con particolare riferimento alle sedi di valore storico ed artistico (4-01489) (risp. BUTINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 2229

per l'adozione di provvedimenti volti a garantire la salvaguardia del laghetto di Monterosi (Viterbo) (4-02618) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste)* 2230

MOLTISANTI: per un intervento volto a garantire la ricezione del terzo canale della RAI-TV nel comune di Avola (Siracusa) (4-02776) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni)* 2232

per la revoca del sequestro giudiziario disposto per la produzione casearia della provincia di Ragusa a causa della limitata presenza di grassi (4-03255) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste)* *Pag.* 2233

ONORATO ed altri: per un intervento volto a consentire all'amministrazione penitenziaria di affidare i compiti di direzione degli uffici amministrativo-contabili, svolti in precedenza dal ragioniere capo, qualifica soppressa con la legge 11 luglio 1980, n. 382 (4-03056) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia)* 2234

POLLICE: sui motivi per i quali l'Avvocatura dello Stato non si è presentata a sostenere gli interessi dell'amministrazione militare nel procedimento promosso dall'ammiraglio Geraci per l'annullamento del provvedimento con il quale l'ammiraglio stesso veniva sospeso dal servizio per motivi disciplinari (4-02723) (risp. CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio)* 2234

sul conferimento di onorificenze al vescovo di Ascoli Piceno, monsignor Morgante, precedentemente iscritto alla Loggia P2 (4-02892) (risp. CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio)* 2235

per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi del signor Pietro Antonio Aliprandi di Cassano d'Adda (Milano) (4-03287) (risp. PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro)* 2236

sulle iniziative che si intende assumere in relazione alla vicenda del trasferimento dell'operatore di esercizio Rovini, dipendente dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni presso l'ufficio AP di Pisa ferrovia (4-03372) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni)* 2236

sull'archiviazione dell'esposto presentato dall'organizzazione sindacale denominata «Coordinamento di base delegati poste e telecomunicazioni» all'autorità giudiziaria di Padova a carico del signor Antonio Guadagnin, direttore dell'ufficio telegrafico (4-03478) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia)* 2237

SALERNO: per un chiarimento in merito all'applicazione dell'istituto della «conferma» alle insegnanti lavoratrici madri inserite nelle dotazioni organiche aggiuntive (4-03039) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione)* 2238

per l'assunzione di iniziative volte a garantire il riconoscimento del servizio prestato nelle

scuole materne in caso di passaggio alle scuole secondarie (4-03273) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione)* *Pag.* 2239

SANESI: sulle decisioni adottate dal pretore di Firenze, dottor Franco, in relazione all'incriminazione del signor Domenico Galizia per danneggiamento di autoveicoli (4-03280) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia)* 2240

SCARDAONI: sulla mancata definizione della pratica di pensione a favore di Vinicio Bertaia, già in servizio presso il comune di Loano (Savona) (4-02965) (risp. PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro)* 2241

SENESI ed altri: sulla bozza di regolamento per l'attuazione dell'articolo 16, comma 2, della legge 18 marzo 1988, n. 111, sulla patente di guida comunitaria (4-03693) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti)* *Pag.* 2241

SPECCHIA: per un'ispezione volta ad appurare eventuali irregolarità nel funzionamento della scuola media statale di Carovigno (Brindisi) (4-02625) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione)* 2242

TOTH ed altri: per la localizzazione nella zona del lago Patria di Napoli del terzo aeroporto intercontinentale (4-02983) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti)* 2244

ACONE, GUIZZI, CASOLI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che, in riferimento al supplemento di istruttoria penale del processo Tobagi, richiesto dalla procura generale di Milano nel gennaio 1987, e che da tale epoca è pendente presso l'ufficio istruzione di Milano e nell'intento esplicito di rimuovere dalla stasi l'attuale fase processuale e contrastare eventuali interessi volti a mettere di nuovo tutto a tacere, gli interroganti chiedono di conoscere:

a) quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo sul fatto che l'istruttoria sia stata a suo tempo affidata agli attuali giudici, dei quali uno è figlio del magistrato che presiedette la corte d'assise d'appello che decise il processo Tobagi, ed emise ordinanza con la quale respinse l'istruttoria, che poi fu richiesta dalla procura generale di Milano. È appena il caso di ricordare che la parte civile Tobagi fu esclusa subito dal processo, sulla base di un evidente errore di diritto dei suddetti giudici;

b) se e come si giustifichi la lentezza nello svolgimento dell'istruttoria, che in effetti, dopo circa due anni, non ha ancora trovato sbocco nella contestazione dei reati ipotizzati a carico di Caterina Rosenzweig e degli altri responsabili, questi ultimi confessi, del tentativo di sequestro del giornalista poi ucciso.

(4-03080)

(16 marzo 1989)

RISPOSTA. - Con riferimento al contenuto dell'interrogazione si comunica che il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano ebbe a richiedere al tribunale di Milano formale istruttoria su taluni episodi inerenti alla vicenda «Rosso Tobagi» diversi da quelli già giudicati, in relazione ai quali la corte di assise di appello, a suo tempo, aveva rigettato le richieste istruttorie formulate perchè inammissibili in quel grado trattandosi di fatti diversi da quelli sottoposti al suo esame.

La formale istruttoria del procedimento contro Catarina Rosenzweig ed altri venne assegnata a due giudici istruttori incaricati, nella ripartizione interna dell'ufficio, di trattare i procedimenti concernenti fatti di «terrorismo di sinistra».

La suddetta formale istruttoria, già iscritta al n. 1238/86 Fr GGI Milano, con provvedimento del 29 aprile 1989, è stata dichiarata chiusa, essendo stata disposta l'archiviazione degli atti nei confronti di Catarina Rosenzweig ed altri in relazione alla presunta partecipazione alla banda armata Rosso-Brigate comuniste e Brigata XXVIII Marzo ed al progetto di sequestro di Walter Tobagi, ed essendo stato disposto il proscioglimento della medesima Rosenzweig ed altri dai reati di detenzione e porto illegale di armi e di partecipazione a banda armata.

Avverso la detta sentenza 29 aprile 1989 dei giudici istruttori del tribunale di Milano, la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano ha interposto appello alla sezione istruttoria.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(13 ottobre 1989)

BERTOLDI, ALBERICI, SENESI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che la sovrintendenza scolastica di Bolzano ha autorizzato, con circolare 23 febbraio 1989, in tutte le scuole secondarie della provincia un concorso promosso dal Movimento per la vita, per una «inchiesta-indagine sul valore della vita che è un diritto alla vita», affidato specificamente agli insegnanti di religione che ne illustrano finalità e contenuti agli alunni;

che, in occasione dell'illustrazione del concorso, è stato proiettato all'istituto tecnico industriale di Bolzano un film contenente impressionanti scene di feti e di aborti, provocando nella scuola e nell'opinione pubblica disorientamento e notevole turbamento;

che tale inchiesta-indagine, priva della garanzia di un pluralismo di informazione e di un metodo interdisciplinare, affidata come è ai soli insegnanti di religione, il cui insegnamento nella provincia di Bolzano non è facoltativo, minaccia di ridursi ad un attacco scoperto alla legge n. 194 del 1978 sulla dolorosa scelta volontaria dell'interruzione della gravidanza,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i fatti certi a conoscenza del Ministro in indirizzo;

quale sia il suo pensiero in merito alla mancanza di serenità ed obiettività del metodo adottato;

se ritenga che siano state rispettate lettera e spirito delle leggi che governano la scuola.

(4-03222)

(18 aprile 1989)

RISPOSTA. - In merito a quanto segnalato con l'interrogazione parlamentare in oggetto, il sovrintendente scolastico di Bolzano, al riguardo interessato, ha anzitutto chiarito che il bando di concorso per «un'inchiesta-indagine sul valore della vita», da lui diramato ai presidi delle scuole secondarie superiori di quella provincia in data 23 febbraio 1989, si riprometteva - come è in effetti avvenuto - di proporre agli insegnanti di religione un semplice contributo per un lavoro da svolgere nel rispetto dei vigenti programmi ministeriali di tale disciplina, i cui contenuti pongono in particolare evidenza il principio dell'inalienabile dignità della persona umana.

Nella circostanza, lo stesso sovrintendente ebbe a precisare che si trattava di «un contributo che, unitamente a tanti altri, poteva offrire elementi di riflessione e stimolare una ricerca culturale su un problema oggi particolarmente delicato, scottante e dibattuto», un contributo cioè che non escludeva affatto ulteriori apporti nella logica propria della multidisciplinarietà ed interdisciplinarietà dell'insegnamento.

Quanto poi al filmato di cui è cenno nell'interrogazione, non risulta che lo stesso sia stato proiettato dall'insegnante di religione nel contesto del concorso come sopra proposto, il cui bando non prevedeva, peraltro, l'impiego di mezzi didattici e di sussidi audiovisivi.

Sulla base, comunque, degli accertamenti all'epoca compiuti dal sovrintendente scolastico, non risulta che il filmato in questione - proiettato in effetti nella classe prima, sezione E, dell'istituto tecnico industriale di Bolzano nell'ambito della programmazione educativo-didattica di un singolo docente - abbia provocato tra gli alunni disorientamento e turbamenti di alcun genere, grazie all'ottica e ai criteri metodologici adottati dal docente promotore dell'iniziativa.

Da una serena valutazione dei fatti, quali emergono dagli elementi particolareggiati acquisiti, non pare, pertanto, che il concorso di cui trattasi fosse da collegare con l'interruzione della gravidanza, tenuto conto che esso è stato considerato nei contenuti, nella forma e nei metodi come occasione pura e semplice per sollecitare – alla stregua di quanto avviene per tante altre esercitazioni pratiche – il giudizio dei giovani sull'importante tema della vita.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(30 settembre 1989)

BONORA, SCEVAROLLI, VETTORI, ALIVERTI, GIACOMETTI, PERINA, MELOTTO, MANZINI, FONTANA Walter. – *Ai Ministri dei trasporti e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che il piano di risanamento dell'ente Ferrovie dello Stato, predisposto dall'amministratore straordinario, penalizzerà in forma gravissima l'intero settore delle aziende riparatrici e costruttrici del materiale rotabile ferroviario;

che, in particolare, nel settore delle riparazioni le aziende occupano complessivamente circa 3.500 addetti e nel 1987 hanno eseguito circa 3.100.000 ore di lavoro;

che a partire dal 1988 le Ferrovie dello Stato hanno senza preavviso ridotto in maniera massiccia i contratti in corso con le varie aziende, limitando a circa 1.350.000 le ore di lavoro necessarie con una riduzione, quindi, di oltre il 50 per cento;

che nei piani dell'ente si prevede che tutti i lavori di riparazione del materiale rotabile dovranno essere effettuati negli impianti ferroviari, senza peraltro precisare i tempi di attuazione di tale programma;

che per il corrente anno 1989 è stato autorizzato il lavoro, in regime di gestione provvisoria, solo per tre mesi, mantenendo la precedente pesante riduzione;

che in tali condizioni tutte le aziende riparatrici hanno già dovuto fare pesantemente ricorso alla cassa integrazione guadagni ed al prepensionamento di una parte dei dipendenti;

che l'ente Ferrovie dello Stato sta procedendo ora nei confronti dell'industria privata ad una gara, mediante trattativa privata plurima, con richiesta di offerta per lotti di ore, e che tale decisione, cadendo in un momento di eccezionale difficoltà per le aziende private ed in un contesto di totale incertezza sul futuro del settore per l'assenza di una programmazione a medio-lungo termine, rischia di escludere dalle commesse, anche a causa del limitato numero di ore richiesto, molte aziende fornitrici da parecchi decenni delle Ferrovie dello Stato, ponendo le suddette di fronte all'improvvisa e drammatica prospettiva di cessare la propria attività in maniera traumatica per l'impossibilità di una rapida diversificazione produttiva, con inevitabili gravissime conseguenze di carattere occupazionale,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di attivarsi per una proroga, almeno sino alla fine del 1989, dei contratti in essere e per ottenere dalle Ferrovie dello Stato una indicazione programmatica del lavoro da svolgere, quanto meno per un triennio, consentendo alle aziende di rivedere, se necessario, il proprio spazio nella richiesta del settore;

quali indirizzi il Governo intenda dare al settore stesso per consentire alle aziende ed ai lavoratori di affrontare con un minimo di certezza la non lieve crisi.

(4-03054)

(15 marzo 1989)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'ente Ferrovie dello Stato ha fatto presente che la riduzione del carico di lavoro da affidare all'industria privata nel campo della riparazione dei rotabili è una conseguenza della ridotta disponibilità dei finanziamenti da destinare a tale settore per l'esercizio 1989.

Quanto alla suddivisione in lotti del monte di ore di mano d'opera messo a gara per la revisione dei veicoli ferroviari, l'ente Ferrovie dello Stato ha precisato che l'adozione di tale sistema consente di valutare le migliori offerte di ditte anche di diversa potenzialità e affidare il lavoro a quelle in grado di garantire all'ente stesso le condizioni più vantaggiose.

L'ente Ferrovie dello Stato ha, comunque, assicurato che per tutto l'anno 1989 è stata autorizzata la proroga dei contratti di manutenzione dei rotabili relativi al periodo 1986-88 scaduti il 31 dicembre 1988.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(9 ottobre 1989)

BOZZELLO VEROLE. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* – Per sapere:

se siano a conoscenza della decisione assunta dall'Ente parco nazionale del Gran Paradiso di bandire un concorso per esami ad un posto di «guardia parco» da destinare a zona del parco stesso;

se non ritengano ingiustificatamente discriminante che l'ente stesso, come risulta dal bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1987, abbia previsto come requisito essenziale per i partecipanti al concorso la conoscenza della lingua francese ed abbia stabilito che la graduatoria di coloro che risulteranno idonei costituisca riferimento per le ulteriori eventuali esigenze di personale guardia parco nel prossimo triennio;

se non ritengano necessario invitare l'ente a modificare i criteri di preselezione dei concorrenti interessati a partecipare al concorso eliminando la conoscenza della lingua francese in quanto poco rilevante per il tipo di lavoro richiesto, oppure, se questa necessità esistesse per il versante della Valle d'Aosta, limitare il concorso ad un solo posto previsto dal bando senza l'utilizzo della graduatoria. Ove non fosse possibile, sarebbe più opportuno inserire il requisito di conoscenza della lingua inglese in alternativa a quella francese. Nell'attuale impostazione del bando, infatti, si determina un chiaro privilegio per le popolazioni aostane della zona, che hanno l'obbligo del bilinguismo e per ragioni etniche conoscono perfettamente la lingua francese, ed una ingiusta esclusione di quelle delle concomitanti popolazioni piemontesi che, invece, apprendono la lingua straniera nei corsi di studio previsti dall'ordinamento dove è fatto obbligo di scegliere tra inglese e francese e dove tendenzialmente la lingua prescelta è proprio l'inglese.

Si denuncia infine che, ove non venga adottata una integrazione dei requisiti nel senso indicato, si determinerebbe una premeditata e prolungata – data la validità triennale della graduatoria di merito – provocazione nei confronti dei cittadini delle zone piemontesi del parco nazionale del Gran Paradiso.

(4-02788)

(27 gennaio 1989)

RISPOSTA. – In merito alla questione segnalata dall'onorevole interrogante è stato interessato l'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, il quale ha fatto presente che, effettivamente, il consiglio di amministrazione dell'ente stesso aveva approvato il bando di concorso ad un posto di operatore tecnico (guardia del Parco), prevedendo, quale requisito essenziale per la partecipazione al concorso, la conoscenza della lingua francese.

Ciò in quanto si trattava di ricoprire un posto resosi vacante in una delle zone del versante valdostano del Parco, ed in tal caso, come previsto dall'articolo 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), era necessario prevedere una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, che invece non è prevista per le assunzioni nelle valli piemontesi del Parco.

Il concorso in questione – comunque – non ha potuto essere espletato, stante la sopravvenuta legge 29 dicembre 1988, n. 554 (Disposizioni in materia di pubblico impiego).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(5 ottobre 1989)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che, in conformità alla legge n. 30 del 1989, l'approvazione di variazione delle tabelle per la pretura circondariale di Siracusa comporta la soppressione surrettizia di alcune preture (Noto, Avola, Pachino, Palazzolo, Sortino) con gravi disagi degli abitanti di detti comuni;

considerato che si prevedono la trasformazione, l'accorpamento e il mantenimento della cancelleria, della sopraddetta pretura e del relativo personale;

poichè tale decisione costituisce, oltre che un errore, anche una ingiustificata penalizzazione sia dei cittadini residenti in quel territorio, sia degli operatori della giustizia;

rilevato che la giustizia, prima che risparmiare, deve sempre funzionare e che lo stesso vale per la sanità e per la scuola,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno esprimere disponibilità a migliorare scelte che, alla luce di una piena verifica, possono rivelarsi non giuste soprattutto per il Sud d'Italia;

se, in base a queste valutazioni, non si ritenga di prendere con assoluta tempestività iniziative adeguate a normalizzare la funzionalità delle preture, tenendo presente che l'aggregazione delle stesse con criteri erronei, se da una parte risparmia la presenza di un magistrato, applicato però in un altro

ufficio, dall'altra costringe i cittadini interessati a spostarsi, con notevoli spese, da un posto all'altro (vedi Sortino e Palazzolo).

(4-03439)

(24 maggio 1989)

RISPOSTA. – Con riferimento al contenuto dell'interrogazione si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica del 7 luglio 1989, si è disposta la soppressione di alcune sezioni distaccate di preture circondariali comprese nelle tabelle B e C della legge 1° febbraio 1989, n. 30, e la costituzione di nuove sezioni da ricomprendere nella tabella C della predetta legge.

In particolare per quanto riguarda il circondario pretorile di Siracusa, si è disposta la soppressione delle sezioni distaccate di Palazzolo Acreide e di Sortino, con aggregazione alla sezione di Floridia.

La revisione della geografia pretorile, ormai non più procrastinabile, è stata predisposta tenendo conto dell'indice di lavoro, calcolato sulla domanda di giustizia e non sulla resa, in modo da disattivare le sezioni con indice inferiore a 0,50; si è tenuto conto, tuttavia, per sezioni con carico al di sotto di tale valore, di situazioni particolari come l'ampiezza del bacino di utenza, l'orografia della zona, le difficoltà di accesso, il possibile isolamento per ragioni climatiche, oltre che il sistema viario, in modo da superare la «meccanicità del dato».

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(13 ottobre 1989)

FILETTI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* – Premesso:

che la legge 22 giugno 1988, n. 221, ha esteso a tutto il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie l'indennità prevista dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, in favore dei magistrati ordinari, ma ha ignorato il personale addetto alle segreterie delle magistrature amministrative, militari e dell'Avvocatura dello Stato;

che tale esclusione, attesa l'identità delle funzioni esercitate, si appalesa ingiustificata e violatrice del principio della parità retributiva a parità di prestazioni lavorative;

che tale sperequazione appare ancora più stridente, ove si consideri che i cancellieri e i segretari della giustizia militare in servizio alla procura generale militare presso la Corte di cassazione (ufficio istituito con la legge 7 maggio 1981, n. 180, articolo 5, comma 1), col perdurare della discriminazione, sono costretti a subire un trattamento economico di gran lunga inferiore a quello dei corrispondenti colleghi della medesima Corte di cassazione, con i quali intrattengono quotidiani rapporti di lavoro,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di porre sollecito rimedio a quanto innanzi lamentato.

(4-02735)

(24 gennaio 1989)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante con l'interrogazione in oggetto ha evidenziato la disparità di trattamento economico venutasi a creare per

effetto della legge 22 giugno 1988, n. 221, tra il personale della magistratura ordinaria – percepente l'indennità giudiziaria – ed il restante personale delle magistrature speciali che non beneficiano di tale emolumento.

Tale sperequazione è stata eliminata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1989 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, che attribuisce l'indennità medesima a tutto il personale amministrativo delle magistrature speciali e dell'Avvocatura dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
CRISTOFORI

(10 ottobre 1989)

FILETTI. – *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Premesso:

che nel corso di una visita in Sud Africa, a Johannesburg, siglata «Crociera dell'amicizia» ed organizzata con cura ed entusiasmo dal valoroso generale Pietro Patanè, sotto il patrocinio del «Nastro azzurro» rappresentato dal presidente nazionale, onorevole Vincenzo Catella, combattente di più guerre e pluridecorato al valor militare, i partecipanti, oltre a subire una improvvida e incresciosa omelia politicizzata di monsignor Cassani nel cimitero militare di Zonderwater, che ha suscitato delle sentite reazioni, sono stati resi destinatari, nella sede del Club degli italiani a Pretoria, durante il pranzo in onore dei «crocieristi» decorati e combattenti, di un richiamo a regole di maggior correttezza civile da parte dell'ambasciatore, dottor Piersigilli;

che tale richiamo, ingiusto e per nulla diplomatico, ha suscitato la legittima reazione dei presenti che hanno interrotto ripetutamente l'ambasciatore, costringendolo ad una avvilente ritirata;

che il modo di agire dell'ambasciatore, privo di sensibilità e di professionalità, è da censurarsi per l'assenza di comprensione della comunità italiana nei suoi stati d'animo, nelle relazioni con i sudafricani, nella fede per l'Italia;

che la censura investe non soltanto il ruolo, ma anche il comportamento personale del diplomatico che ha ostentatamente ignorato la presenza del presidente del «Nastro azzurro» (associazione che raccoglie i più valorosi soldati d'Italia), dei combattenti e delle numerose signore presenti tra i crocieristi,

l'interrogante chiede di conoscere quali adeguati provvedimenti si intenda adottare a carico di chi ha dimostrato di ignorare, oltre che precisi doveri del proprio alto ufficio, anche le più elementari regole della buona educazione, e se si ritenga opportuno far pervenire agli offesi formali scuse.

(4-02905)

(18 febbraio 1989)

RISPOSTA. – Il 6 novembre 1988 si è svolta, come negli anni precedenti, la cerimonia commemorativa nel cimitero di Zonderwater (Johannesburg), dove riposano le spoglie mortali di un gruppo di prigionieri di guerra italiani in Sudafrica.

Dopo il benvenuto del console generale d'Italia a Johannesburg ad alcune centinaia di connazionali con le loro famiglie, seguito dagli interventi, prima del vice presidente della associazione «Zonderwater Block» che raggruppa gli ex prigionieri italiani, poi dell'ambasciatore d'Italia e, infine,

dal Ministro dell'interno sudafricano, è stata celebrata la Santa Messa officiata da monsignor Cassari, incaricato d'affari della Santa Sede in Sudafrica.

L'omelia di monsignor Cassari, che era stata incentrata sui delicati problemi della segregazione razziale e della legislazione di emergenza in Sudafrica, si concludeva con la ferma condanna dell'uso della violenza da qualunque parte essa provenisse e con l'auspicio di una pacifica soluzione dei problemi del paese.

Ciò originava voci di dissenso da parte di alcuni dei numerosi connazionali presenti che ripetutamente interrompevano monsignor Cassari e manomettevano l'impianto di amplificazione per impedire la conclusione dell'omelia.

Nella confusione in tal modo creatasi, l'ambasciatore d'Italia ha ritenuto di dover intervenire per consentire la normale conclusione della funzione religiosa che, è opportuno precisare, si svolgeva non un normale cimitero sudafricano, bensì nel perimetro del cimitero militare italiano, terreno cioè assegnato dalla Repubblica del Sudafrica, mediante accordo bilaterale, al commissario per le onoranze ai caduti in guerra del Ministero della difesa della Repubblica italiana.

Successivamente si è svolta presso il Club italiano a Pretoria una colazione nel corso della quale il presidente della associazione «Zondewater Block» ha voluto respingere alcune delle affermazione dell'omelia di monsignor Cassari ed in particolare quelle relative ai problemi inerenti il superamento delle barriere razziali. In tale occasione il silenzio del rappresentante dello Stato italiano al cospetto di varie autorità sudafricane avrebbe potuto dare l'impressione di un avallo o quantomeno di una acquiescenza a quanto sostenuto dal presidente della «Zondewater Block».

Allo scopo di porre nella luce più adeguata per gli astanti il senso delle parole pronunciate da monsignor Cassari, l'ambasciatore d'Italia ha inteso richiamare l'attenzione di tutti sulla solennità ed il profondo significato di quella cerimonia, occasione di riflessione sui temi di più ampio respiro, come quelli della segregazione razziale, salvaguardando in tal modo dalle voci di dissenso quella parte dell'auditorio che aveva ascoltato con rispetto le parole pronunciate dall'incaricato d'affari vaticano.

Relativamente, infine, a quanto lamentato dal presidente dell'associazione «Nastro azzurro», onorevole Catella, nonchè dai partecipanti alla crociera organizzata dalla stessa associazione, il verificarsi dell'episodio segnalato nell'interrogazione appare addebitabile alla carenza di contatti precedenti con le nostre autorità diplomatico-consolari, le quali non risultano essere state messe al corrente dell'arrivo del gruppo di crocieristi nè dell'intenzione di questi ultimi di partecipare alla colazione organizzata presso il Circolo italiano di Pretoria.

La non prevista presenza dei suddetti connazionali ha costituito peraltro per il Circolo motivo di particolare soddisfazione. L'onorevole Catella, nel corso della colazione, ha preso la parola per pronunciare un discorso incentrato sull'alto significato del sacrificio dei soldati italiani durante il secondo conflitto mondiale, non lesinando peraltro critiche all'omelia del monsignor Cassari.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BUTINI

(5 ottobre 1989)

FIORI, MACIS, PINNA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che nella scuola media statale di Usellus (sezione staccata di Senis) il collegio dei docenti elesse collaboratori del preside, all'apertura dell'anno scolastico 1987-88, i professori Nando Cossu e Alessandro Soddu;

che il preside Zenone Tomasi nominò il professor Soddu segretario del collegio e scelse il professor Cossu come collaboratore vicario;

che nel nuovo anno scolastico 1988-89, in assenza di consultazione del collegio - trasferito ad altra scuola il professor Soddu - il professor Cossu, comunista, è stato destituito dall'incarico senza alcuna spiegazione e sostituito con altro professore mai designato dal collegio dei docenti;

che, nelle elezioni per il rinnovo del consiglio di istituto, le inadempienze e i ritardi del preside hanno avuto l'effetto pratico di precludere la presentazione di una lista di sinistra;

che alle proteste degli esclusi s'è risposto con l'apertura di un procedimento disciplinare contro i professori Nando Cossu e Sara Sanna (del direttivo provinciale CGIL-Scuola);

che tra le contestazioni mosse alla professoressa Sara Sanna vi è, quale prova decisiva della sua natura viperina, la circostanza, davvero sconvolgente, di essere nientemeno che la cognata d'un corrispondente del quotidiano «La Nuova Sardegna» non amico del preside,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire perchè nella scuola media di Senis siano ripristinati la legalità e un clima di collaborazione, in luogo delle discriminazioni e delle rappresaglie di segno rozzamente politico.

(4-02953)

(28 febbraio 1989)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, volta a contestare presunte irregolarità presso la sezione staccata, funzionante in Usellus, della scuola media di Senis e, in particolare, il comportamento tenuto dal preside per aver questi sostituito, nell'anno scolastico 1988-98, il proprio collaboratore vicario - regolarmente eletto e nominato durante l'anno scolastico precedente - con altro docente che non ne avrebbe avuto alcun titolo, tenuto conto che, per l'assolvimento di tale compito, il competente collegio dei docenti aveva a suo tempo designato i professori Cossu Nando e Soddu Alessandro.

Al riguardo si premette che, al fine di accertare l'effettiva portata dei fatti lamentati, il provveditore agli studi di Oristano ha disposto l'effettuazione, presso la suddetta scuola, di un'indagine ispettiva, conclusasi il 10 aprile 1989.

Dalle risultanze acquisite, obiettivamente vagliate, non sono stati comunque rilevati, a carico del preside, professor Zanone Tomasi, comportamenti illegittimi tali da richiedere l'intervento di questo Ministero.

È risultato, in effetti, che nell'anno scolastico testè concluso, la riunione del nuovo collegio dei docenti, per l'elezione dei collaboratori del capo di istituto, potè avvenire soltanto il giorno 11 novembre 1988, cioè dopo che erano state completate le operazioni di nomina e dopo che il professor Soddu - uno dei due docenti in precedenza eletto - era stato trasferito ad altra scuola.

A seguito di tale trasferimento lo stesso professor Soddu era stato surrogato, nella sua qualità di collaboratore vicario, con altro docente che, a suo tempo, era risultato il primo dei non eletti.

Di conseguenza, nel contesto dei mutamenti intervenuti con l'inizio dell'anno scolastico 1988-89, il preside accordò la propria preferenza, tacitamente revocandola nei confronti del professor Cossu, al docente che, come dianzi accennato, era regolarmente subentrato nella lista dei nominandi.

In proposito giova ricordare che la scelta operata dal capo di istituto, ai fini di cui trattasi, si basa più che altro su un rapporto fiduciario, cui non è ovviamente estranea una certa valutazione discrezionale, potendo egli scegliere, in conformità di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, tra i docenti (da uno a quattro a seconda delle dimensioni della scuola) eletti dal collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

Dagli accertamenti esperiti non è risultato, peraltro, che il preside della scuola media in questione avrebbe precluso la presentazione di una lista di sinistra, in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio di istituto, che si svolsero in effetti con qualche giorno di anticipo e, precisamente, il 4 dicembre 1988, rispetto alla data stabilita, fissata all'11 dicembre 1988, al solo scopo di evitare la loro coincidenza con un *referendum* regionale, che era stato anch'esso preannunciato per quest'ultima data.

I soggetti interessati alla presentazione di liste erano stati, comunque, informati tempestivamente e nelle forme previste, così come precisato dal provveditore agli studi di Oristano, il quale, nell'espletamento delle operazioni elettorali, non ebbe a ravvisare irregolarità o inadempienze, tant'è che al riguardo non si registrò la presentazione di alcun ricorso formale, ma solo qualche protesta da parte del professor Cossu e della professoressa Sanna.

Quanto poi alle censure mosse a tali docenti dal capo di istituto, questi ha precisato di esservi stato indotto non certo da motivi personali o di ordine sindacale, ma solo perchè ritenne i comportamenti, posti in essere dagli interessati, poco consoni ai loro doveri professionali.

È da ritenere comunque che la vicenda – in parte esasperata dai contrastanti impegni sociali delle parti in causa – vada alquanto ridimensionata, tenuto conto che il provveditore agli studi, mentre, da un lato, ha ritenuto valide e liberatorie le giustificazioni addotte dai due professori, dall'altro, ha escluso, sulla base della documentazione acquisita, che il preside abbia usato, nei riguardi della professoressa Sanna, le affermazioni di cui è cenno nell'interrogazione.

Lo stesso provveditore agli studi si è, ad ogni modo, impegnato ad intensificare la propria azione di stimolo e di vigilanza affinchè, presso la scuola media di Senis, non abbiano a ripetersi per il futuro episodi quale quello segnalato.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(23 settembre 1989)

FOGU. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere se nell'ambito della ristrutturazione dell'apparato giudiziario, in particolare per quanto concerne la soppressione della pretura di Muravera (Cagliari), si sia tenuto conto:

a) che la pretura in questione è profondamente radicata nella realtà sociale delle popolazioni locali, essendo stata istituita oltre due secoli fa;

b) che la popolazione residente servita dalla pretura di Muravera è di oltre 16.000 unità e raggiunge punte di 50.000 durante il periodo estivo;

c) che la scelta dell'accorpamento al tribunale di Cagliari risulta quanto mai inopportuna, poichè i collegamenti stradali tra le zone interessate e Cagliari non sono tra i migliori: essi attraversano infatti zone montuose percorribili solo a bassissime andature ed i mezzi pubblici alternativi alle auto private lasciano molto a desiderare, essendo i servizi pubblici disponibili quasi inesistenti;

l'interrogante chiede inoltre di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare i disagi che le popolazioni interessate sicuramente subiranno.

(4-03449)

(24 maggio 1989)

RISPOSTA. – Con riferimento al contenuto dell'interrogazione si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica del 7 luglio 1989, si è disposta la soppressione di alcune sezioni distaccate di preture circondariali comprese nelle tabelle B e C della legge 1° febbraio 1989, n. 30, e la costituzione di nuove sezioni da ricomprendere nella tabella C della predetta legge.

Per quanto riguarda in particolare Muravera, sezione distaccata della pretura circondariale di Cagliari, la stessa è stata soppressa quale sezione di tabella B e costituita quale sezione aggregata alla sezione distaccata di Sinnai, da ricomprendere nella tabella C della legge citata.

La revisione della geografia pretorile, ormai non più procrastinabile, è stata predisposta tenendo conto dell'indice di lavoro, calcolato sulla domanda di giustizia e non sulla resa, in modo da disattivare le sezioni con indice inferiori a 0,50; si è tenuto conto, tuttavia, per sezioni con carico al di sotto di tale valore, di situazioni particolari, come l'ampiezza del bacino di utenza, l'orografia della zona, le difficoltà di accesso, il possibile isolamento per ragioni climatiche, oltre che il sistema viario, in modo da superare la «meccanicità del dato».

La costituzione di nuove sezioni da comprendere nella tabella C, inoltre, è stata necessitata dall'aver individuato alcune sezioni comprese nella tabella B da sopprimere, meritevoli, tuttavia, come nel caso in questione, per collocazione territoriale e per flusso di lavoro, di un presidio di giustizia a carattere occasionale ed itinerante.

Non è escluso che, dopo un primo congruo periodo di osservazione del flusso della domanda di giustizia, si possa procedere o ad una revisione delle tabelle o ad accorpamenti più rispondenti alle necessità delle popolazioni interessate.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(13 ottobre 1989)

GIUSTINELLI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere:

se le popolazioni e le istituzioni locali dei territori nei quali operano attualmente le preture mandamentali – come ad esempio quelle di Narni ed Amelia in provincia di Terni – possano essere rassicurate in merito al fatto che il nuovo assetto organizzativo del Ministero di grazia e giustizia, stabilito con la legge 1° febbraio 1989, n. 30, in conseguenza della quale detti uffici vengono trasformati in sezioni distaccate delle preture circondariali, non ha carattere di transitorietà (costituendo perciò preludio per la loro soppressione);

se, invece, possa essere garantita la continuità della loro permanenza *in loco*, sia pure agendo con modalità operative relativamente diverse da quelle presenti. Ciò in quanto, da notizie apparse sulla stampa locale, sembra paventata detta soppressione sulla base di provvedimenti amministrativi.

(4-03359)

(16 maggio 1989)

RISPOSTA. – Con riferimento al contenuto dell'interrogazione si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica del 7 luglio 1989, in corso di registrazione alla Corte dei conti, si è disposta la soppressione di alcune sezioni distaccate di preture circondariali comprese nelle tabelle B e C della legge 1° febbraio 1989, n. 30, e la costituzione di nuove sezioni da ricomprendere nella tabella della predetta legge.

Per quanto riguarda in particolare Narni, sezione distaccata della pretura circondariale di Terni, la stessa è stata soppressa quale sezione di tabella B e costituita quale sezione da ricomprendere nella tabella C della legge citata, nonchè aggregata alla sede di Terni.

La revisione della geografia pretorile, ormai non più procrastinabile, è stata predisposta tenendo conto dell'indice di lavoro, calcolato sulla domanda di giustizia e non sulla resa, in modo da disattivare le sezioni con indice inferiore a 0,50; si è tenuto conto, tuttavia, per sezioni con carico al di sotto di tale valore, di situazioni particolari, come l'ampiezza del bacino di utenza, l'orografia della zona, le difficoltà di accesso, il possibile isolamento per ragioni climatiche, il sistema viario, l'esistenza di normative singolari, in modo da superare la «meccanicità del dato».

La costituzione di nuove sezioni da comprendere nella tabella C, inoltre, è stata necessitata dall'aver individuato alcune sezioni comprese nella tabella B da sopprimere, meritevoli, tuttavia, come nel caso in questione, per collocazione territoriale e per flusso di lavoro, di un presidio di giustizia a carattere occasionale ed itinerante.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(13 ottobre 1989)

IMPOSIMATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere quale sia lo stato del procedimento penale pendente davanti al giudice istruttore di Napoli per illeciti commessi nella ricostruzione del post-terremoto, indagini concernenti la «Bitum Beton» ed altre società della Campania asseritamente collegate con organizzazioni della camorra.

(4-02993)

(2 marzo 1989)

RISPOSTA. - Il giudice istruttore presso il tribunale di Napoli, tramite la locale pretura generale, ha reso noto che il procedimento penale instaurato a carico di dieci persone per gli illeciti cui l'onorevole interrogante si riferisce si trova attualmente presso l'ufficio del pubblico ministero, per la requisitoria finale.

Nell'ambito di tale procedimento il giudice istruttore ha emesso mandato di cattura nei confronti di tutti gli imputati per i reati di associazione per delinquere di tipo camorristico, tentata estorsione aggravata e minaccia a pubblico ufficiale aggravata.

Lo stesso giudice istruttore ha ordinato altresì, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 646 del 1982, il sequestro di immobili di proprietà degli imputati.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(13 ottobre 1989)

IMPOSIMATO. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che il 10 luglio 1985 il signor Izzo Roberto ha chiesto concessione edilizia per la costruzione di un'opera in muratura e la recinzione di un terreno di sua proprietà situato in località San Leo di Calvi Risorta, in zona archeologica per la quale ogni tipo di realizzazione è condizionato al parere della soprintendenza ai beni archeologici di Napoli e Caserta;

che il sindaco di Calvi Risorta in data 30 ottobre 1985 rilasciò concessione edilizia condizionando l'inizio dei lavori al parere favorevole della suddetta soprintendenza, parere che venne espresso solo per l'esecuzione delle opere di recinzione;

che in violazione delle disposizioni di legge il signor Izzo ha realizzato opere di riempimento del terreno ed in un secondo momento ha costruito opere di cemento armato delle dimensioni di metri 760-630 per 0.40 ed altre opere in pietrame calcareo;

che, nonostante le ordinanze di sospensione dei lavori da parte del sindaco, Izzo ha portato a termine le opere arrecando un gravissimo danno al patrimonio archeologico e paesaggistico della zona, costruendo in un'area nella quale sorgeva l'antica città di Calvi Risorta;

che è stata inoltrata denunzia alla pretura di Pignataro Maggiore e successivamente alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, non solo per la repressione dei reati ma anche per impedire che gli stessi venissero portati ad ulteriori conseguenze;

che non risulta essere stato iniziato procedimento penale nei confronti di Izzo Roberto e di quanti hanno concorso, in violazione dei doveri del proprio ufficio, a rendere possibile la distruzione dell'area sopraindicata, omettendo di adottare i provvedimenti necessari per il sequestro dell'opera,

l'interrogante chiede di conoscere:

se sia stato promosso procedimento penale da parte del pretore di Pignataro Maggiore per i reati connessi alle opere realizzate dal signor Izzo in violazione della legge:

quali iniziative il Ministro per i beni culturali e ambientali intenda assumere per il ripristino della situazione esistente.

(4-03063)

(15 marzo 1989)

RISPOSTA. - In ordine ai fatti cui l'onorevole interrogante si riferisce il Ministero per i beni culturali e ambientali, in base alle informazioni fornite dalla soprintendenza archeologica di Napoli, ha fatto pervenire i seguenti elementi di conoscenza.

Con richiesta del 18 dicembre 1984 il signor Izzo Roberto chiedeva a detta soprintendenza l'autorizzazione ad eseguire lavori di livellamento nella sua proprietà ubicata in località San Leo, nel comune di Calvi Risorta, all'esterno dell'area urbana dell'antica Cales, non sottoposta a vincolo ai sensi della legge n. 1089 del 1939.

Con nota protocollo n. 2311 del 3 aprile 1985 l'amministrazione comunicava al signor Izzo, e per conoscenza al comune di Calvi Risorta, che, essendo i lavori di riempimento già in corso, era impossibilitata ad esprimere il proprio parere.

In seguito, in data 3 settembre 1985, l'Izzo presentava alla stessa soprintendenza una richiesta di recinzione della proprietà di cui sopra, facendo presente di avere già ottenuto il parere favorevole da parte della commissione edilizia comunale.

In considerazione del fatto che la proprietà - ubicata, come detto, all'esterno del sito dell'antica Cales - non era sottoposta a vincolo ai sensi della legge n. 1089 del 1939, considerato anche il tipo di intervento da eseguire e non avendo l'Izzo, con i lavori di riempimento realizzati, procurato danni al patrimonio archeologico, veniva espresso parere favorevole con nota protocollo n. 23268 dell'11 febbraio 1986.

In seguito, essendo stato rilevato nel corso di sopralluoghi effettuati che erano state realizzate senza autorizzazione opere in muratura e prefabbricate, la soprintendenza archeologica di Napoli, con nota n. 37554 del 23 dicembre 1986, segnalava al comune, per i conseguenti provvedimenti di competenza, i fatti constatati.

In data 16 gennaio 1987 il signor Izzo faceva pervenire all'ente di tutela archeologica due richieste di sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985, nonchè una richiesta di parere preventivo per il completamento della costruzione della residua recinzione del terreno in località San Leo di cui sopra.

In riferimento a tali richieste, con nota n. 1292 del 9 febbraio 1987, la soprintendenza interessata comunicava all'Izzo ed al comune di Calvi Risorta che, non essendo la proprietà vincolata ai sensi della legge n. 1089 del 1939, non poteva formulare un parere per la sanatoria di opere abusive ai sensi della legge n. 47 del 1985.

Nel contempo, però, chiedeva al comune di voler tenere conto, nella valutazione di sanatoria, che la proprietà Izzo, collocandosi nelle immediate adiacenze dell'antica Cales, pur non essendo vincolata, è di interesse archeologico.

Relativamente alla richiesta di parere per il completamento della residua recinzione, l'amministrazione, trattandosi di completamento di opere soggette alla legge n. 47 del 1985, comunicava all'Izzo e per conoscenza al comune, con la nota protocollo n. 14201 del 2 ottobre 1987, che sospendeva

la formulazione del parere stesso in attesa che il comune si esprimesse sulla sanatoria delle opere già realizzate. Nessuna determinazione in merito, da parte dell'ente locale, risulta allo stato intervenuta.

Per i fatti in esame fu promosso dal pretore di Pignataro Maggiore il procedimento penale n. 949/85 a carico dell'Izzo, imputato della contravvenzione prevista e punibile dall'articolo 17, lettera *b*), della legge n. 10 del 1977 e della contravvenzione prevista e punibile dalla legge n. 64 del 1974 e dalla legge regionale della Campania n. 9 del 1983.

Il procedimento è stato definito con sentenza dibattimentale, passata in giudicato, n. 103 del 25 novembre 1988, con la quale l'imputato veniva assolto dalla prima contravvenzione perchè il fatto non costituisce reato, mentre per la seconda contravvenzione veniva dichiarato non doversi procedere per amnistia.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(13 ottobre 1989)

IMPOSIMATO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che nel gennaio 1989 il sovrintendente scolastico della regione Campania affidò all'ispettrice Lamanna il compito di svolgere una indagine «ispettiva» a Maddaloni (Caserta);

che, a seguito delle ispezioni compiute, l'unica scuola materna non in regola con la normativa vigente – ed in particolare con la normativa vigente prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1966, n. 1688 – sarebbe risultata la scuola materna «Nuove prospettive» di Maddaloni;

che questo giudizio appare incompatibile con i livelli e le qualità pedagogicamente validi raggiunti da quella scuola materna, che tengono conto delle moderne tecniche di insegnamento e di impianti tecnologicamente avanzati, quali ad esempio umidificatori e deumidificatori dell'ambiente, controllo con circuito chiuso televisivo, cucina industriale, palestra, ambulatorio pediatrico e dentistico con visite specialistiche con cadenza settimanale;

che tutto questo ha comportato notevoli costi di gestione per i soci;

che, a fronte di tali requisiti, appare davvero singolare che l'unica scuola materna veramente censurabile possa essere stata considerata la «Nuove prospettive»;

che d'altra parte risulta che altre scuole materne sono state allestite in locali non regolamentari (garage, secondi piani, eccetera) e con un numero di studenti superiore a quello previsto;

che l'ispettrice Lamanna, nel corso della visita alla scuola, ebbe a pronunciare frasi offensive nei confronti del personale della scuola,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se sia vero che l'ispettrice Lamanna abbia ricevuto un incarico di eseguire un'ispezione presso le scuole materne di Maddaloni;

b) quali e quante scuole siano state ispezionate e quale sia l'esito delle ispezioni per tutte le scuole materne;

c) se, in particolare, le ispezioni abbiano avuto come unico risultato un giudizio negativo nei confronti della scuola «Nuove prospettive»;

d) se invece sia stata rilevata la perfetta conformità alla legge delle altre scuole materne, nonostante le denunziate violazioni di legge.

(4-03417)

(23 maggio 1989)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che dagli accertamenti disposti dal provveditore agli studi di Caserta presso le scuole materne non statali del comune di Maddaloni non si sono riscontrate irregolarità tali da comportare l'adozione di provvedimenti nei confronti delle scuole succitate.

Soltanto per quanto riguarda la scuola materna «Cieli azzurri», a causa dell'esiguo numero degli allievi iscritti, il provveditore agli studi di Caserta ha revocato per l'anno scolastico 1988-89 l'autorizzazione al funzionamento della scuola.

Quanto, infine, alla scuola materna «Nuove prospettive», tenuto conto della relazione ispettiva del 12 gennaio 1989 e degli esiti degli ulteriori accertamenti effettuati concernenti, in particolare, la frequenza dei bambini, il medesimo provveditore non ha ritenuto di poter autorizzare il funzionamento della seconda sezione.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(30 settembre 1989)

LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, SENESI, PINNA. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* – In relazione alla assurda decisione con la quale le Assicurazioni generali mettono in vendita ad agosto numerosi alloggi in Roma, negando il diritto di prelazione agli inquilini, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se il Governo non intenda valutare le gravi conseguenze sociali di tale atto nel contesto della pesante crisi abitativa di Roma;

2) se non intenda intervenire per rinviare la decisione alla fine di settembre, al fine di evitare complicazioni di ogni genere proprio nel periodo feriale, e adoperarsi per introdurre nella eventuale vendita la prelazione per gli inquilini;

3) se non intenda agire perchè le Assicurazioni generali concedano agli inquilini facilitazioni di pagamento e individuino un prezzo equo per gli alloggi in vendita.

(4-02035)

(2 agosto 1988)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, in via preliminare, si fa presente che il Ministero del tesoro, con telex in data 7 aprile 1989, che si allega in copia, ha comunicato di non avere specifici elementi da fornire.

Per la parte di competenza di questo Ministero, si comunica che il comitato del CER, con procedura d'urgenza, nella seduta del 17 novembre 1988 ha esaminato la grave situazione venutasi a determinare a seguito della vendita degli alloggi facenti parte del patrimonio degli enti assicurativi.

Per sopperire alle esigenze più gravi ed urgenti ed al fine di non aggravare la situazione abitativa, il comitato ha deliberato che il comune di

Roma utilizzi subito a tal fine le residue disponibilità del finanziamento di lire 7,5 miliardi assegnato allo stesso comune ai sensi dell'articolo 3, lettera *q*) della legge n. 457 del 1978 per far fronte alle esigenze delle famiglie bisognose interessate alla vendita degli alloggi della Magliana e degli ex Caltagirone.

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

(20 luglio 1989)

LONGO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il giorno 4 aprile 1989 alle ore 9.50 presso il campo di Aviano (Pordenone) nel corso di una esercitazione sono stati seriamenti feriti (ustioni al volto e alle mani, probabili lesioni all'udito, eccetera) i soldati di leva Luca Reitano di Padova e Piergiorgio Mita di Migliarino (Ferrara), in servizio a Istrana presso il 51° Stormo artiglieria, raggiunti da un colpo a salve di una batteria sparato da un cannone «40/70», a causa di una erronea conduzione delle operazioni (comandate dal capitano Nicola Bitonto);

che i due giovani colpiti sono stati ricoverati presso l'ospedale militare di Padova e l'8 aprile 1989 sono stati dimessi non ancora completamente guariti (il Reitano ancora con le mani fasciate e bisognoso di periodiche medicazioni);

che al Reitano e al Mita non è stata riconosciuta la causa di servizio, avendo il capitano Bitonto affermato che i due giovani non portavano al momento del fatto elmetto, maschera e guanti (mentre il Reitano dichiara di essersi tolto l'elmetto subito dopo l'incidente: d'altra parte il fatto che il Reitano e il Mita non abbiano riportato ustioni nelle zone del capo coperte dall'elmetto dimostra che essi dicono il vero);

che due soldati si trovavano sul posto perchè erano stati comandati al compito di telefonisti;

che le dichiarazioni del capitano Bitonto risultano poco attendibili, perchè normalmente durante simili esercitazioni non viene ordinato di mettere i guanti e, per quanto riguarda le maschere, nel caso specifico era stato suggerito ai telefonisti di non indossarle «per non creare difficoltà alle comunicazioni» (e comunque spettava al capitano Bitonto accertare l'osservanza alle norme),

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga doveroso riconoscere la «causa di servizio» al Reitano e al Mita;

se risulti che il Reitano ha riportato disturbi uditivi all'orecchio sinistro, con diminuzione della sensibilità alle alte frequenze;

se non si ritenga, di fronte al grave disagio psichico (oltre al danno fisico), subìto dal Reitano, non altrimenti descrivibile che come disadattamento acuto alla vita militare, di riformarlo, dichiararne l'avvenuta inidoneità al servizio di leva e collocarlo in congedo.

(4-03213)

(13 aprile 1989)

RISPOSTA. – Le lesioni subìte dai militari Luca Reitano e Piergiorgio Mita, nell'incidente occorso in data 4 aprile 1989 ad Aviano, sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio.

L'abbassamento del profilo sanitario del giovane Reitano non è tale da comportare inidoneità al servizio militare.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(6 ottobre 1989)

LOPS, PETRARA. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato* – Premesso:

che la società a responsabilità limitata «Metalart», stabilimento operante nella zona industriale di Corato (Bari), è diretta dal signor De Benedittis Arturo, amministratore unico, con la compartecipazione della moglie e del figlio, il quale è da 20 giorni scomparso con tutta la famiglia ed ha abbandonato l'azienda;

che lo stabilimento dà occupazione a 78 dipendenti, tutti operai specializzati e tecnici ad alto livello, produce contenitori di acciaio inossidabile che fornisce alle cantine vitivinicole ed agli oleifici e, dopo la fuga del titolare, le maestranze sono rimaste senza guida, nonostante le richieste che dall'interno e dall'estero arrivano per la fornitura dei contenitori, e perciò sono sul lastrico;

che anche le aziende indotte valutabili in 100 operai sono rimaste senza lavoro;

che la stampa ha riportato la notizia che il collegio sindacale e dei revisori dei conti, che per ben due volte ha convocato l'assemblea della società (andata deserta), ha scoperto un buco di 15 miliardi;

che i 78 dipendenti che, nonostante l'abbandono del titolare, continuano a lavorare e produrre e non hanno ricevuto l'acconto sullo stipendio, si sono rivolti al procuratore della Repubblica di Trani affinchè nomini un amministratore giudiziario che, oltre a garantire la continuità produttiva, favorisca la costituzione di una cooperativa degli stessi operai in quanto l'azienda è nella condizione di produrre perchè vi sono molte commesse e molte richieste;

che i lavoratori, rivolgendosi al procuratore della Repubblica, hanno affermato che la propria dignità umana, professionale e sociale è legata e si realizza nella condizione di «lavoratori» e nello svolgimento effettivo della propria attività lavorativa; ritengono fermamente che nella fattispecie, in presenza di una realtà produttiva ed aziendale sostanzialmente sana, dotata di un marchio rinomato sul mercato e di un parco clienti di prim'ordine, ogni intervento assistenziale rappresenta un inutile spreco di risorse pubbliche; l'unico intervento pubblicistico che richiedono è quello volto a creare le condizioni giuridiche per tentare il difficile recupero di una entità produttiva estremamente importante per l'intero contesto economico regionale, rovinata esclusivamente dagli errori e dalle irregolarità commesse dagli amministratori,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare in ordine al riconoscimento giuridico e produttivo delle maestranze e che cos'altro si possa fare per accedere alle richieste dei lavoratori.

(4-03683)

(26 luglio 1989)

RISPOSTA. – Con riferimento al contenuto dell'interrogazione in oggetto si comunica che in base alle informazioni assunte presso il tribunale di Trani risulta che in data 20 luglio 1989 il collegio sindacale della «Metal-Arte» srl, con sede in Corato, esponeva al procuratore della Repubblica presso il detto tribunale che, a seguito di verifica contabile straordinaria, ritenuta necessaria a causa del prolungato ed ingiustificato allontanamento dalla sede della società dell'amministratore unico De Benedittis Arturo, erano stati accertati gravi irregolarità ed ammanchi di cassa nonchè la sottrazione del libro soci, della prima nota-cassa e del protocollo effetti attivi. Evidenzava inoltre da un lato l'impossibilità di svolgimento dell'assemblea dei soci, essendosi essi identificati nel De Benedittis, nella moglie e nel loro figlio Michele, allontanatisi da Corato per ignota destinazione, dall'altro la situazione caotica determinatasi nell'azienda sociale per l'impossibilità per le maestranze di prestare la propria attività a causa della chiusura improvvisa di tutti gli uffici.

Dell'esistenza di tale situazione e dell'irreperibilità del De Benedittis era data conferma al procuratore della Repubblica dai carabinieri di Corato con fonogramma del 21 luglio 1989.

In quest'ultima data i 75 dipendenti della società depositavano presso la procura della Repubblica ricorso con il quale sollecitavano il procuratore a richiedere, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, la nomina di un amministratore giudiziario della società con il compito «di amministrare la srl Metal-Arte, ma autorizzandolo espressamente ad avviare trattative con le maestranze (eventualmente favorendone l'organizzazione in forma cooperativistica) per affidare ad esse in locazione i beni aziendali».

Con ricorso del 22 luglio il pubblico ministero, ai sensi degli articoli 2409, ultimo comma, e 2488, ultimo comma, del codice civile, promuoveva istanza per la revoca degli amministratori e sindaci della società e la nomina di un amministratore giudiziario.

Il successivo 26 luglio il tribunale di Trani procedeva all'audizione dei componenti del collegio sindacale, i quali, nel confermare la persistente assenza dalla sede sociale dell'amministratore unico e dei soci, evidenziavano a carico della società l'avvenuta revoca degli affidamenti da parte di tutti gli istituti di credito, una esposizione verso detti istituti per lire 2.154.258.203, una debitoria a breve verso clienti, fornitori e maestranze per oltre lire 12.000.000.000, un ammanco di cassa per oltre lire 4.000.000.000.

Sulla base di tali risultanze e degli accertamenti eseguiti presso la cancelleria civile di questo tribunale, dai quali era emersa, nei mesi di maggio, giugno e luglio 1989, la pronunzia di decreti ingiuntivi contro la società, per un importo complessivo di oltre un miliardo di lire, il pubblico ministero, con assorbente ricorso del 27 luglio, resosi conto dell'evidente stato di decozione e della inidoneità della misura di controllo precedentemente sollecitata, chiedeva che fosse dichiarato il fallimento della «Metal-Arte» con emissione del mandato di cattura nei confronti dell'amministratore unico De Benedittis Arturo per i reati di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 216 del regio decreto n. 667 del 1942.

A seguito di tale richiesta, con sentenza resa il 1° agosto 1989, accertata la conclamata insolvenza, il tribunale di Trani dichiarava il fallimento della società e nominava il curatore il quale, nella sua prima relazione, depositata il 30 agosto 1989 e trasmessa in copia al pubblico ministero, ha segnalato di aver accertato, da un lato un *deficit* patrimoniale contabile, alla data del 31

luglio 1989, di oltre 4 miliardi di lire, suscettibile di aumento in misura considerevole, dall'altro, numerose ipotesi di bancarotta fraudolenta a carico dell'amministratore unico De Benedittis.

È con rammarico che si rileva come, nell'esposto contesto - e stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società - appaia arduo ipotizzare l'utile ricorso ad un provvedimento, di competenza dell'interrogato, idoneo a creare le condizioni per il recupero dell'impresa e l'occupazione delle maestranze.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(13 ottobre 1989)

MARIOTTI. - *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* - Premesso:

che il FIO aveva finanziato con circa 13 miliardi di lire il progetto di restauro e recupero dei castelli della Lunigiana storica, appartenenti parte alla regione Toscana, parte alla regione Liguria, interessati da un progetto unitario eseguito encomiabilmente dalle due sovrintendenze di Pisa e di Genova in stretta collaborazione, per la creazione di un percorso turistico culturale tra le emergenze architettoniche presenti nella regione Ligure-Apuana-Lunigianese, alternativo, integrativo e complementare rispetto all'esistente sistema turistico-costiero Ligure-Apuano-Versiliese;

che i lavori iniziati nel 1985 nei castelli di Massa, Aulla, Terrarossa, Lusuolo, Malgrate, Pontremoli, Sarzana, La Spezia e nell'area archeologica di Luni hanno creato aspettative e promosso iniziative turistico-culturali in tutti i centri della Lunigiana storica interessati dalla prospettiva di nuovi flussi turistici rivitalizzanti culturalmente ed economicamente l'intera area interregionale;

che la stampa ha riportato sommariamente il parere negativo espresso dal nucleo tecnico di valutazione del Ministero del bilancio circa il finanziamento del FIO 1986, relativo alle opere di completamento del restauro dei castelli della Lunigiana, già iniziate nel 1985 e approvate dal Ministero per i beni culturali e ambientali,

si interroga il Ministro del bilancio circa le iniziative ed i provvedimenti che intende assumere, conseguenti alle negative motivazioni addotte dal nucleo di valutazione nei confronti del progetto di completamento del restauro dei castelli della Lunigiana.

Si fa presente che tale progetto, predisposto dalle sovrintendenze ai beni artistici, ambientali, archeologici, architettonici e storici di Genova e di Pisa, è teso all'effettivo riequilibrio territoriale interregionale di un'area storicamente e culturalmente omogenea che dalla ristrutturazione delle proprie emergenze architettoniche può trarre motivi di sviluppo turistico-culturale con significativi effetti occupazionali.

Si esprime la preoccupazione che, ove malauguratamente il CIPE condividesse il parere negativo del nucleo di valutazione del Ministero del bilancio, sarebbero resi vani i 13 miliardi già spesi nei castelli suddetti, il restauro dei quali deve necessariamente essere completato per realizzare gli effetti occupazionali ipotizzati.

(4-00308)

(8 settembre 1987)

RISPOSTA. - Si fa riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la domanda di finanziamento ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986) di un progetto per il completamento dei restauri e la valorizzazione del sistema museale di Luni e dei castelli della Lunigiana.

Al riguardo si comunica che la richiesta non ha potuto avere ulteriore corso in quanto il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, costituito presso questo Ministero, a conclusione dell'istruttoria, ha bensì ritenuto il progetto «ammissibile» e «valutabile» ai fini del finanziamento FIO, essendo rispondente ai requisiti previsti dalla direttiva CIPE dell'8 maggio 1986, ma non lo ha ritenuto proponibile al CIPE per il finanziamento stesso, dato che nella scheda progettuale non era indicata, per quel che attiene agli aspetti economico-finanziari, la realizzazione di un vero e proprio sistema unitario ed il progetto si caratterizzava piuttosto come aggregazione di singoli interventi non collegati sul piano funzionale. Non risultava inoltre configurabile, dal punto di vista organizzativo e gestionale, l'utilizzazione unitaria del «circuito culturale» proposto.

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

(10 ottobre 1989)

MERAVIGLIA. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che la quasi totalità delle ambasciate d'Italia, in particolar modo quelle presenti nelle capitali europee, hanno sede in edifici di grande valore storico ed artistico la cui manutenzione, oltre a rappresentare una necessità dal punto di vista della conservazione del patrimonio edilizio, contribuisce anche a creare la prima insostituibile e positiva immagine dell'Italia presso i paesi ospitanti;

che in alcuni casi, come ad esempio a Vienna, dove la sede diplomatica italiana è stata la residenza dei principi Metternich e rappresenta ancora per la popolazione austriaca un riferimento ricco di ricordi ad un passato di grande civiltà, la manutenzione delle costruzioni e dei giardini costituisce una spesa proibitiva, se rapportata alle indennità e agli appannaggi dei titolari delle rappresentanze diplomatiche,

l'interrogante chiede di sapere:

se e quali interventi siano allo studio per garantire alle nostre rappresentanze diplomatiche, soprattutto a quelle col rango di ambasciata, la possibilità di mantenere in modo decoroso e consono all'immagine della nostra nazione all'estero le loro sedi, e se, a tale scopo, non si intenda, ove necessario, ampliare le voci di bilancio relative;

se in un'epoca nella quale la costruzione dell'immagine è necessaria così come per i privati e gli enti anche per i popoli e le nazioni, non si voglia accelerare le procedure per effettuare con urgenza i lavori presso le sedi che ne hanno maggiore necessità;

se, infine, non si ritenga che sia utile, ai fini di quanto affermato, nel caso di edifici di particolare valore artistico e storico, documentare i lavori effettuati con pubblicazioni di prestigio da offrire ai paesi interessati e alle

comunità internazionali, a testimonianza dell'affetto e della stima che il nostro paese nutre per i popoli e le nazioni presso cui hanno sede le sue rappresentanze diplomatiche.

(4-01489)

(23 aprile 1988)

RISPOSTA. - Si concorda pienamente che una adeguata manutenzione degli immobili patrimoniali all'estero - sedi di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari - rappresenti una condizione imprescindibile per una positiva immagine del nostro paese presso i paesi ospitanti. Ciò a maggior ragione nel caso di rappresentanze diplomatiche che abbiano sede in edifici di grande pregio storico e artistico, come avviene in numerose sedi europee.

È da precisare al riguardo che, pur essendo la manutenzione, sia straordinaria che ordinaria, a carico dell'erario su appositi capitoli di bilancio, l'effettiva conservazione di residenze di prestigio richiede il costante impegno personale dei capi missione.

L'attività istituzionale degli agenti diplomatici comporta che le sedi delle rappresentanze vengano costantemente frequentate da un elevato numero di ospiti - autorità locali o personalità italiane in visita al paese ospitante - che per talune sedi è stato quantificato in diverse migliaia di invitati all'anno.

Ciò si traduce naturalmente in un diretto onere finanziario per i capi missione, anche in relazione alle spese per il personale di servizio.

Per quanto riguarda l'amministrazione, va ribadito che essa non sottovaluta questo aspetto, pur dovendo tener conto delle disponibilità finanziarie dei relativi capitoli del bilancio dello Stato.

Per un potenziamento dell'azione dell'amministrazione in tal senso - in particolare per le necessarie e prioritarie opere riguardanti le strutture e gli impianti di base - era stata chiesta, in sede di assestamento di bilancio per l'anno 1988, una maggiorazione delle disponibilità di 5,6 miliardi di lire (tuttavia non ottenuta), mentre un incremento di 8,5 miliardi di lire (rispetto allo stanziamento del 1988) è stato sollecitato per l'anno in corso. Va rilevato, peraltro, che in tali importi sono incluse anche le spese per la sicurezza e la sorveglianza delle sedi all'estero.

Il fatto che le somme stanziate vengano regolarmente impegnate entro l'anno di competenza senza che si producano significativi residui inutilizzati dimostra che l'amministrazione promuove con puntualità e attenzione le iniziative per la realizzazione delle opere di manutenzione.

Si considera opportuno documentare con pubblicazioni di prestigio i lavori svolti in edifici di particolare valore storico e artistico; a tale proposito è meritevole di segnalazione la recente pubblicazione che illustra i pregi artistico-storici dell'ambasciata d'Italia in Londra.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BUTINI

(5 ottobre 1989)

MERAVIGLIA. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che in data 17 giugno 1949, con decreto del prefetto di Viterbo n. 10533, fu riconosciuto a Urbano del Drago il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Monterosi;

che in data 14 maggio 1952 un decreto a firma del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, F.M. Rumor, registrato alla Corte dei conti in data 26 luglio 1952, registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 144, ha confermato tale decreto prefettizio;

che in data 27 luglio 1988 il comune di Monterosi ha richiesto alla prefettura di Viterbo copia del decreto prefettizio n. 10533 per conoscerne i termini ai fini di un ricorso che l'amministrazione comunale intende proporre: ritiene infatti detta amministrazione che siano maturi i tempi per promuovere la revoca della concessione di pesca a favore di un singolo, Urbano del Drago, ed ottenerne una che consenta di gestire il diritto di cui sopra in favore della comunità dei cittadini;

che in data 4 ottobre 1988 la prefettura di Viterbo ha risposto alla nota del 27 luglio 1988, facendo presente che negli atti di quell'ufficio era rintracciabile soltanto il decreto del Ministro e non quello prefettizio n. 10533;

che, allo stato delle cose, si sta compiendo un grave delitto ecologico a causa dell'invasione dello specchio d'acqua da parte di erbe, alghe e canne che ne stanno alterando le caratteristiche ecologiche e provocando, con altre cause concomitanti, l'abbassamento del livello delle acque, mettendo in pericolo l'esistenza stessa di questo laghetto, gemma di un panorama che non solo tutti i cittadini del territorio conoscono ma che, da secoli, ha affascinato quanti hanno percorso e tuttora percorrono la strada statale Cassia;

che il comune di Monterosi non riesce a trovare nel suo bilancio le somme necessarie agli interventi richiesti per una operazione di bonifica del bacino, nè l'intestatario del diritto esclusivo di pesca ha effettuato alcun intervento in difesa di quel patrimonio che egli solo ha il diritto di sfruttare;

che l'intera comunità degli abitanti di Monterosi ha sollecitato e sollecita l'amministrazione comunale a prendere iniziative che permettano di risolvere l'annoso problema,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere per l'accertamento della pregressa situazione che ha portato all'emissione del decreto prefettizio n. 10533, decreto non più rintracciabile agli atti della prefettura di Viterbo e che ha dato origine al vigente decreto ministeriale;

b) quali siano i procedimenti che intende mettere in atto per riesaminare la situazione, alla luce del diritto attuale, e per restituire alla comunità quei diritti inalienabili sul territorio, tra i quali quello della difesa dei beni ambientali che la Costituzione stessa sancisce;

c) se infine, visto l'estremo stato di necessità, non ritenga di ricorrere a un finanziamento straordinario per consentire di effettuare quegli interventi d'urgenza necessari al salvataggio di una gemma ineguagliabile e preziosa come il laghetto di Monterosi.

(4-02618)

(19 dicembre 1988)

RISPOSTA. – In relazione a quanto esposto dall'onorevole interrogante, si rappresenta che questo Ministero ha predisposto uno schema di disegno di legge, recante nuove norme in materia di pesca nelle acque interne, che dedica particolare attenzione al problema dei diritti esclusivi di pesca.

Tali diritti, infatti, sono stati considerati dalla giurisprudenza costituzionale assimilabili ai diritti soggettivi di natura reale con contenuto

patrimoniale, afferenti alla materia del diritto privato e perciò riservati alla potestà legislativa statale.

In particolare, lo schema di provvedimento prevede l'istituzione presso il Ministero di una commissione tecnica avente lo scopo di accertare che i diritti esclusivi di pesca esercitati anteriormente siano stati usati in conformità alle disposizioni di cui al regio decreto n. 1604 del 1931 (testo unico delle leggi sulla pesca).

La normativa emananda mira, in sostanza, a sopprimere i diritti che non sono stati esercitati affatto, o lo sono stati in modo non conforme al citato regio decreto, mentre prevede che vengano mantenuti i diritti esclusivi di pesca dei quali i titolari, in possesso dei prescritti requisiti, intendano continuare l'esercizio e ne facciano formale richiesta alla regione competente per territorio.

Si ritiene, pertanto, che le problematiche evidenziate dall'onorevole interrogante potranno trovare opportuna sede di esame nell'ambito di tali emanande norme.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(5 ottobre 1989)

MOLTISANTI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che fra i mezzi di informazione più diffusi va annoverato il servizio radiotelevisivo;

che è necessario che tale servizio sia diffuso in tutto il territorio nazionale;

che l'esigenza di una informazione pluralistica non può soffrire eccezioni che in qualche modo penalizzino gli utenti del servizio stesso;

che gli abbonati del comune di Avola (Siracusa) non hanno mai potuto fruire dei programmi del terzo canale della RAI-TV, pur pagando, come è ovvio, il canone di abbonamento dovuto;

che già con una precedente interrogazione tale problema è stato portato a conoscenza del Ministro *pro tempore*;

che non è giustificabile il silenzio e il disinteresse del Ministro responsabile in ordine al problema stesso,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle cause che impediscono ai cittadini del comune di Avola (circa 30 mila abitanti) la fruizione del servizio del terzo canale della RAI-TV;

2) se e quali indagini di carattere tecnico-amministrativo siano state avviate e quali i risultati ottenuti;

3) quali provvedimenti urgenti intenda adottare per risolvere concretamente ed in tempi brevi il problema.

(4-02776)

(25 gennaio 1989)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la concessionaria RAI, interessata in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare cui si risponde, ha comunicato che l'estensione della

terza rete televisiva al centro abitato di Avola sarà assicurata dal ripetitore di Noto che già diffonde in tale area la prima e la seconda rete televisiva.

Non si è in grado, per il momento, di prevedere con precisione quando i relativi lavori potranno essere eseguiti, atteso che non sono stati ancora inseriti nei piani di investimento.

La RAI ha, tuttavia, fatto presente che l'impianto in questione potrebbe essere realizzato entro pochi mesi se avranno esito positivo le intese in corso fra la propria sede regionale siciliana e l'amministrazione comunale di Avola per l'eventuale anticipazione, da parte del suddetto comune, degli oneri previsti per l'acquisizione delle apparecchiature tecniche.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(12 ottobre 1989)

MOLTISANTI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che gli agricoltori della provincia di Ragusa, produttori del formaggio ragusano (pecorino e caciocavallo), già operanti con notevoli difficoltà per la grave crisi che da tempo travaglia il settore, in atto subiscono le negative conseguenze della azione repressiva posta in essere dagli organi di controllo della produzione casearia;

che detti organi, pur avendo accertato, a seguito di analisi, la bontà e la genuinità del suddetto prodotto, hanno rilevato la non rispondenza del contenuto di grasso nella misura minima del 44 per cento come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, e di conseguenza sono costretti ad adottare provvedimenti di sequestro;

che per tema di tali drastici provvedimenti i commercianti sono indotti a desistere dall'acquisto del formaggio ragusano, il quale da tempo è divenuto di difficile collocamento e commercializzazione,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno e necessario impartire urgenti direttive al fine di sospendere, almeno temporaneamente, l'adozione di misure di sequestro, in attesa di una più congrua, adeguata e giusta regolamentazione che legittimi la misura del grasso del formaggio ragusano.

(4-03255)

(20 aprile 1989)

RISPOSTA. - Le vigenti disposizioni di legge sulla produzione e vendita del formaggio «ragusano», qualificato come formaggio tipico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, prevedono, come caratteristica peculiare, un contenuto minimo del 44 per cento di materia grassa sulla sostanza secca.

Non può essere pertanto consentita la commercializzazione di formaggio, definito «ragusano», che non presenti alle analisi il sopraindicato tenore minimo di materia grassa.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(3 ottobre 1989)

ONORATO, BATTELLO, CORRENTI, CASOLI, DI LEMBO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che a seguito dell'istituzione del profilo professionale di funzionario amministrativo-contabile in base alla legge 11 luglio 1980, n. 312, e per effetto della soppressione delle carriere, l'amministrazione penitenziaria si trova nell'impossibilità di affidare i compiti di «direttore di ragioneria» che in precedenza erano svolti dal ragioniere capo in base al regolamento di contabilità carceraria (regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908);

rilevato che in altre amministrazioni dello Stato problemi analoghi sono stati per lo più risolti facendo ricorso agli appartenenti alle cosiddette carriere direttive speciali (decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319), ma nulla è stato previsto per l'amministrazione penitenziaria,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per colmare la lacuna normativa e per permettere all'amministrazione penitenziaria di affidare i compiti di direzione, coordinamento e controllo degli uffici amministrativo-contabili, garantendone così il regolare funzionamento.

(4-03056)

(15 marzo 1989)

RISPOSTA. – Il problema sollevato dagli onorevoli interroganti è insorto a seguito della istituzione, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, del profilo professionale di funzionario amministrativo-contabile e per effetto della soppressione delle carriere, determinando in seno all'amministrazione penitenziaria l'impossibilità di affidare i compiti di «direttore di ragioneria» che, in precedenza, in base al regolamento di contabilità (regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908), erano svolti dal ragioniere capo.

Si condivide pertanto la necessità di colmare la lacuna prodottasi, che è ben presente all'attenzione di questa amministrazione, al cui esame si trova attualmente uno schema di atto normativo formulato secondo indirizzi conformi a quelli già adottati da altre amministrazioni in consimili casi, tenuto conto delle particolarità che caratterizzano sotto il profilo funzionale l'attività affidata dai vigenti regolamenti al personale in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(12 ottobre 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere per quali motivi l'Avvocatura dello Stato non si sia presentata a sostenere gli interessi dell'amministrazione militare nel procedimento promosso dall'ammiraglio Geraci per l'annullamento del provvedimento datato 21 febbraio 1987, col quale l'ammiraglio Geraci venne sospeso dal servizio per motivi disciplinari per la durata di cinque mesi.

(4-02723)

(24 gennaio 1989)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione indicata in oggetto ed in base agli elementi forniti dall'Avvocatura generale dello Stato, si comunica quanto segue.

L'Avvocatura generale ha puntualmente tutelato gli interessi dell'amministrazione costituendosi nel giudizio – CT n. 1374/87 Geraci Antonino c/Difesa – e depositando memoria, in data 1° ottobre 1987, contenente contestazione e confutazione dei motivi formulati dal ricorrente Geraci.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
CRISTOFORI

(10 ottobre 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che al vescovo di Ascoli Piceno, monsignor Morgante, è stata conferita l'onorificenza di «Grand'Ufficiale della Repubblica» ed il «Premio Cultura - Presidenza del Consiglio»;

che monsignor Morgante risultava, da fonti di stampa del 1978, iscritto alla Loggia P 2 con matricola 78/0361;

che nel 1984 il «Resto del Carlino» riportava la stessa notizia senza che il Monsignore la smentisse,

l'interrogante chiede di sapere:

da quale istituzione sia partita la segnalazione per il conferimento delle onoreficenze;

se gli interrogati non ritengano gravissimo questo episodio che rende chiaro, ancora una volta, come sia tuttora in corso un tentativo di stendere un velo di silenzio su pesantissime responsabilità del passato e riciclare dei personaggi che hanno aderito alla P 2.

(4-02892)

(10 febbraio 1989)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica quanto segue.

Monsignor Marcello Morgante, vescovo di Ascoli Piceno, è stato insignito dell'onorificenza di Grande Ufficiale dell'ordine militare della Repubblica italiana con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1988.

La relativa proposta era stata avanzata dall'onorevole ingegner Francesco Merloni.

La prefettura di Ascoli Piceno, interpellata in merito, ha espresso sulle proposte parere favorevole.

Quanto all'ipotesi che monsignor Morgante sia stato iscritto alla Loggia massonica P2, dagli elenchi di detti iscritti non risulta il nominativo di detto ecclesiastico.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
CRISTOFORI

(10 ottobre 1989)

POLLICE. - *Al Ministro del tesoro.* - Per sapere a che punto sia la pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi del signor Aliprandi Pietro Antonio, nato il 10 ottobre 1940 e residente a Cassano d'Adda (Milano) in via Milano 26/A. La domanda è la n. 093630 ed è stata presentata il 12 luglio 1983 alla direzione generale degli istituti di previdenza - CPDEL - divisione quarta, ufficio quinto.

(4-03287)

(27 aprile 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si precisa che a seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione del signor Pietro Antonio Aliprandi, cui è stato attribuito il n. 0093630, questa amministrazione, in data 7 giugno 1989, ha sollecitato all'INPS di Milano la trasmissione di tutti gli elementi di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, già richiesti con nota dell'11 ottobre 1980.

Si assicura, comunque, che questa amministrazione, non appena in possesso di quanto richiesto, provvederà, a mezzo procedura meccanografica, alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PAVAN

(9 ottobre 1989)

POLLICE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che nel dicembre del 1988, dopo una vivace discussione con un collega, l'operatore di esercizio Rovini, dipendente dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni presso l'ufficio AP di Pisa ferrovia, è stato trasferito e che alle di lui rimostranze veniva risposto che lo spostamento era motivato da esigenze di servizio;

che tutti i suddetti comportamenti aziendali non sono stati mai tradotti in forma scritta;

che, pertanto, l'interessato, adoperandosi in proprio, aveva trovato un «cambio alla pari»;

che gli organi periferici interessati hanno consentito movimenti nell'ufficio in questione, ma trascurando completamente l'istanza dell'operatore Rovini,

per sapere:

se non si riscontri nei provvedimenti di fatto attuati da quell'organo una discriminazione immotivata ed un eccesso di potere, altresì realizzati al di fuori di ogni corretto e necessario uso delle forme, tale da negare in realtà ogni facoltà di ricorso del dipendente;

se non si intenda intervenire per gli opportuni richiami.

(4-03372)

(16 maggio 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si comunica che l'applicazione (non trasferimento) dell'operatore di esercizio Rovini Rodolfo ad un diverso turno dello stesso settore di lavoro con identiche mansioni è stata determinata

unicamente da esigenze di servizio, valutabili esclusivamente dal dirigente dell'ufficio nell'ambito della sua competenza ed in osservanza delle disposizioni contenute nella circolare n. 9 del 23 luglio 1988, che prevede l'obbligatorietà della rotazione fra i vari turni di servizio di tutto il personale senza alcuna eccezione.

In particolare si precisa che l'applicazione del personale nei vari settori, e quindi gli eventuali spostamenti, vengono portati a conoscenza degli interessati mediante l'affissione dell'orario di servizio nei locali degli uffici. Agli stessi vengono inviate comunicazioni scritte soltanto nel caso di trasferimento, per diversa applicazione, da un reparto all'altro.

Per quanto concerne il «cambio alla pari», reperito dal Rovini, si fa presente che il «cambio» stesso era costituito da una «riserva» destinata all'importante servizio «posta celere» e, pertanto, non utilizzabile in turni fissi, quale è, appunto, lo «scambio» cui era applicato il predetto Rovini.

Si soggiunge, infine, che vi sono stati movimenti nell'ambito del settore scambio con immissione di nuove unità, ma non si è avuta nessuna diversa applicazione nell'ambito del turno cui era interessato il Rovini, il quale, pertanto, è stato lasciato al suo posto in considerazione anche delle sue capacità e del suo valido contributo nel turno di applicazione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(12 ottobre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 24 marzo 1988 l'organizzazione sindacale denominata «Coordinamento di base delegati poste e telecomunicazioni» ha presentato un esposto all'autorità giudiziaria di Padova a carico del signor Antonio Guadagnin, direttore dell'ufficio telegrafico, per aver distolto un'operatrice dal proprio carico di lavoro, senza motivazioni formali, con l'ipotesi addirittura di comportamenti illeciti quali pressioni morali e violenze psicologiche;

che l'analisi degli atti amministrativi evidenzia l'assoluta infondatezza del provvedimento, le palesi contraddizioni delle affermazioni dell'azienda e la falsità delle motivazioni offerte *a posteriori* per via parlamentare;

che dal rapporto della polizia giudiziaria si deduce un equivoco coinvolgimento nel procedimento penale in corso della direzione provinciale, in luogo del funzionario al quale si faceva ovviamente carico della responsabilità dell'atto compiuto;

che nel medesimo rapporto viene posto in rilievo positivo il comportamento di quella direzione provinciale, non in causa, per l'opportuna azione volta a contemperare i diritti certi, riconosciuti della collega, le non meglio dettagliate prerogative discrezionali e i poteri decisionali del funzionario, attributi comunque non in discussione, trasferendo perciò la questione nell'ambito dei meri comportamenti amministrativi,

l'interrogante chiede di sapere:

quali specifici accertamenti siano stati compiuti e da quali organi;

quali siano le valutazioni del Ministro in merito all'archiviazione dell'esposto, avendo ritenuto che non ricorresse alcuna ipotesi di reato ascrivibile a terzi;

se dopo le necessarie verifiche non si renda opportuna una ripresa del caso, con più rigorosa attenzione procedurale ai fatti ed ai soggetti.

(4-03478)

(31 maggio 1989)

RISPOSTA. - L'esposto cui l'onorevole interrogante si riferisce fu presentato dall'organizzazione sindacale denominata «Coordinamento di base delegati poste e telecomunicazioni» al pretore di Padova, il quale, con provvedimento in data 30 marzo 1988, dispose non doversi promuovere l'azione penale, non ravvisando nei fatti alcuna ipotesi di reato.

In seguito, tuttavia, lo stesso pretore dispose nuove indagini, delegandone l'esecuzione alla locale squadra di polizia giudiziaria della pubblica sicurezza. Sulla base degli accertamenti svolti dal predetto organo di polizia giudiziaria, il pretore, con provvedimento in data 28 ottobre 1988 e nell'esercizio dei poteri giurisdizionali sottratti al sindacato connesso all'esercizio dei poteri di vigilanza riservati al Ministro, ordinò la riunione del fascicolo relativo alle nuove indagini al processo già archiviato.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(13 ottobre 1989)

SALERNO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che l'ordinamento vigente in materia di utilizzazione dei docenti in dotazione organica aggiuntiva prevede, tra l'altro, l'istituto della «conferma» nel posto occupato l'anno precedente (articolo 4 del decreto ministeriale 30 marzo 1988), si chiede di conoscere se l'istituto, limitatamente alla categoria delle «lavoratrici madri», debba ritenersi applicabile solo per l'anno in cui ricorre lo stato di maternità oppure debba sortire, incongruamente, effetti pluriennali, pur non sussistendo più lo *status* legittimante (articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 9 aprile 1988).

Poichè quanto sopra evidenziato costituisce fonte di notevole malcontento negli interessati, si chiede infine di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda ricreare una più equa gestione del personale interessato.

(4-03039)

(14 marzo 1989)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, volta a segnalare l'opportunità che, in sede di utilizzazione del personale insegnante per il nuovo anno scolastico, non sia ulteriormente prorogata la conferma nel posto occupato lo scorso anno nei confronti delle docenti lavoratrici madri, le quali non abbiano più titolo a beneficiare della precedenza prevista dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale del 14 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al riguardo, si desidera assicurare che la preoccupazione espressa dall'onorevole interrogante è stata tenuta nel debito conto in sede di predisposizione del decreto ministeriale del 26 giugno 1989, con il quale è stato recepito l'accordo contrattuale del 7 giugno 1989, relativo alle utilizzazioni del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed alle assegnazioni provvisorie dello stesso personale, appartenente ai ruoli degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

Infatti, in conformità di quanto espressamente previsto dall'articolo 5 del suddetto decreto - le cui disposizioni sono state trasfuse nell'ordinanza applicativa n. 221 del 22 giugno 1989, a modifica ed integrazione della preesistente regolamentazione - le lavoratrici madri, venutesi a trovare nella situazione ipotizzata dall'onorevole interrogante, sono da considerare in ogni caso come «perdenti posto» e dovranno essere quindi destinatarie di un nuovo provvedimento di utilizzazione.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(30 settembre 1989)

SALERNO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere:

quali interventi si ritenga di adottare per eliminare il mancato riconoscimento del servizio prestato nelle scuole materne in caso di passaggio alle scuole secondarie. La discrasia appare evidente stante la perfetta identità giuridica tra servizio di scuola materna e quello di scuola elementare, per cui nel primo caso non sussiste il diritto alla valutazione per il passaggio di ruolo, mentre tale diritto è riconosciuto se dalla scuola elementare si passa alla scuola secondaria;

se il Ministro in indirizzo, notoriamente sensibile verso i princìpi di giustizia, non intenda far conoscere la sua posizione riguardo al problema rappresentato.

(4-03273)

(27 aprile 1989)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, con la quale si sollecitano iniziative atte a consentire che, nei confronti dei docenti transitati nelle scuole secondarie dalle scuole materne, sia riconosciuto nella nuova posizione il servizio prestato in quest'ultimo tipo di scuola.

Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che la normativa in atto disciplinante la materia - contenuta nel decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e nell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 - prevede la possibilità di valutare, nei riguardi del personale insegnante delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, esclusivamente il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle predette scuole, statali e pareggiate, nonchè quello prestato in qualità di docente di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate.

La succitata normativa - cui non è certo possibile apportare deroghe in via amministrativa - non consente pertanto alcun riconoscimento, per quanto attiene al servizio eventualmente prestato dai docenti di cui trattasi nelle scuole materne, anche se la valutazione di tale servizio è esplicitamente prevista per i docenti transitati nelle scuole elementari.

Questo Ministero è, comunque, sostanzialmente favorevole a che la questione sia esaminata e risolta nella competente sede legislativa, considerato che i docenti della scuola materna, potendo ottenere anch'essi il passaggio nei ruoli della scuola secondaria per effetto dell'articolo 57 della legge n. 312 del 1980, dovrebbero di conseguenza beneficiare del riconosci-

mento del servizio pregresso ai fini giuridici ed economici, alla stregua di quanto già previsto per gli insegnanti delle scuole elementari passati nei ruoli delle scuole secondarie.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(20 settembre 1989)

SANESI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nella notte del 19 aprile 1989 i carabinieri della zona ferroviaria di Firenze fermavano tale Domenico Galizia e lo traevano in arresto per averlo individuato quale responsabile dei tagli operati in alcune macchine posteggiate in piazza Santa Maria Novella a Firenze;

che il pretore Franco, discutendo persino sulla possibilità che i militi dell'Arma dei carabinieri potessero trarre in arresto Galizia, rimetteva in libertà lo stesso, condannandolo ad una multa di 200.000 lire,

l'interrogante chiede di sapere:

perchè sia stata comminata la multa;

perchè il testimone si sia ritirato ed abbia ritrattato la dichiarazione fatta in un primo tempo ai carabinieri;

perchè questi carabinieri, che prestano 12 ore di servizio in condizioni disagiate, non vengano creduti;

perchè quindi la multa sì e il mancato risarcimento alle macchine no, anche se 10 ore dopo non poteva esserci la costituzione della parte civile.

(4-03280)

(27 aprile 1989)

RISPOSTA. - Gli elementi di conoscenza forniti, tramite la procura generale della Repubblica di Firenze, dalla locale pretura, consentono di formulare le seguenti precisazioni in ordine all'episodio evocato dall'onorevole interrogante.

Non trova riscontro l'affermazione secondo la quale il pretore di Firenze avrebbe discusso sulla possibilità di arresto dell'imputato da parte dei carabinieri procedenti, come è dimostrato dal fatto che lo stesso pretore provvedeva alla convalida dell'arresto con decreto 20 aprile 1989, procedendo quindi immediatamente al giudizio direttissimo.

Del pari inesatta si rivela l'osservazione che il teste indicato dagli operanti avrebbe ritrattato le proprie dichiarazioni, come è provato dalla motivazione della sentenza di condanna, nella quale viene anzi utilizzata e valorizzata la deposizione a carico resa dal teste predetto.

Lo stesso deve dirsi per la deposizione del militare operante, la cui testimonianza risulta valorizzata e utilizzata come sopra.

Circa la pena irrogata si precisa che il pretore giudicante, nell'ambito della sua autonomia di giudizio, ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche effettuando il giudizio di equivalenza previsto dall'articolo 69 del codice penale e irrogando pertanto la pena pecuniaria. Diventa conseguentemente obbligatoria la rimessione in libertà dell'imputato.

È il caso di osservare che per legge il giudizio direttissimo di imputati arrestati in flagranza deve essere celebrato al più presto se il pretore (come nella specie) siede in udienza, e comunque non oltre le 48 ore.

Pertanto resta ovviamente meno agevole la eventuale costituzione di parte civile delle parti offese, ma ciò è conseguenza della scelta normativa effettuata dal legislatore. In ogni caso i danneggiati hanno facoltà di agire civilmente contro l'autore del danno.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(13 ottobre 1989)

SCARDAONI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che il signor Bertaia Vinicio, nato il 15 aprile 1932, già in servizio presso il comune di Loano (Savona), ha presentato domanda per collocamento a riposo con decorrenza dal 1° agosto 1985 (posizione n. 7637832);

che il suddetto ha presentato istanza volta ad ottenere la liquidazione del trattamento di quiescenza spettantegli ai sensi di legge, corredata della relativa documentazione, in data 12 agosto 1985,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica pensionistica.

(4-02965)

(1° marzo 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si precisa che con decreto n. 311184 del 7 aprile 1989 di questa direzione generale, è stata conferita al signor Venicio Bertaia la pensione diretta ordinaria di annue lorde lire 3.786.500, a decorrere dal 1° agosto 1985.

Gli atti relativi al conferimento dell'assegno di riposo sono stati inviati, in data 1° giugno 1989, al sindaco del comune di Loano, mentre gli atti di pagamento erano stati precedentemente inviati in data 17 maggio 1989 alla direzione provinciale del tesoro di Savona.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PAVAN

(9 ottobre 1989)

SENESI, NATALI, GRANELLI, LOTTI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Vista la situazione venutasi a creare in merito alla discussione inerente la predisposizione del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge n. 111 del 18 marzo 1988;

considerato:

che le varie proposte della bozza del regolamento predisposta dagli uffici della motorizzazione civile presentano alcune gravi lacune di merito, fortemente contestate dalle associazioni di categoria provinciali, e sono in contrasto con la legge medesima;

che il regolamento dovrà garantire il massimo di trasparenza nel conseguire le future patenti europee;

che non sono state coinvolte le rappresentanze delle amministrazioni provinciali, centri territorialmente competenti alla concessione e al controllo;

che devono essere espletati altri atti conseguenti alle direttive comunitarie,

si chiede di sapere:

se tutti i soggetti interessati siano stati coinvolti nella predisposizione del regolamento di esecuzione;

se il Ministro in indirizzo non ritenga utile che il regolamento debba essere approvato contestualmente agli altri adempimenti previsti dalla CEE;

come intenda garantire la massima consultazione con gli organismi preposti alla elaborazione del regolamento e il coordinamento tra i Ministeri delegati alla sicurezza stradale.

(4-03693)

(26 luglio 1989)

RISPOSTA. – Si fa presente che per predisporre il regolamento di esecuzione, previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge n. 111 del 18 marzo 1988, sono stati coinvolti tempestivamente tutti i soggetti interessati: le autoscuole, attraverso le associazioni di categoria più rappresentative, UNASCA e Federtaai e le amministrazioni provinciali attraverso la UPI (Unione province italiane).

Si precisa, inoltre, che nello schema di decreto si parla di autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione di attività di autoscuola, in quanto in diverse regioni a statuto speciale la competenza è ancora di questo Dicastero, decentrata agli uffici provinciali della motorizzazione civile.

Poichè i due decreti predisposti dalla motorizzazione civile hanno un contenuto prevalentemente tecnico, non è stato ritenuto utile rinviare l'approvazione degli stessi contestualmente agli altri adempimenti previsti dalla CEE.

Infatti un decreto riguarda l'approvazione dei programmi d'esame per il conseguimento, l'estensione di validità o la revisione delle patenti di guida e l'altro si riferisce alla modifica degli articoli dal n. 486 al n. 501 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in materia di autoscuole.

Infine si assicura che, allo scopo di garantire la massima consultazione con gli organismi preposti alla elaborazione del regolamento e il coordinamento, saranno attivati collegamenti più stretti tra i vari Dicasteri con richiesta di parere scritto sulle varie questioni.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(9 ottobre 1989)

SPECCHIA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* –Premesso:

che da più parti vengono segnalate irregolarità e disfunzioni presso la scuola media statale – secondo nucleo di Carovigno (Brindisi);

che, se i fatti rispondono al vero, è evidente la responsabilità del preside, dottor Giovanni Delle Grottaglie, i cui rapporti con i collaboratori sono molto conflittuali, tanto da aver dato luogo anche a denunce;

che in particolare si registrano irregolarità nel funzionamento della classe a tempo prolungato, nell'assicurazione degli alunni per eventuali infortuni, nella gestione dei fondi relativi ai viaggi di istruzione, nella nomina di una collaboratrice amministrativa, nella assegnazione delle ore di supplenza, eccetera,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda predisporre una ispezione nella suddetta scuola statale per accertare la vericidità dei fatti segnalati e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

(4-02625)

(20 dicembre 1988)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, si premette che la situazione della scuola media – secondo nucleo di Carovigno, con particolare riferimento ai rapporti intercorrenti tra il preside professor Delle Grottaglie ed il coordinatore amministrativo signor De Biasi Vincenzo, ha costituito oggetto di un'accurata indagine, espletata da un qualificato ispettore tecnico.

Dalla esauriente e dettagliata relazione ispettiva – il cui contenuto ha evidenziato in sostanza fatti e circostanze già a conoscenza del provveditore agli studi di Brindisi – è emerso che presso la scuola in questione era venuto a determinarsi uno stato di tensione e di accesa conflittualità a seguito del comportamento del suddetto coordinatore amministrativo, il quale ha sempre manifestato una propensione alla più completa autonomia ed all'esasperazione dei rapporti non solo con il citato preside, ma anche con quelli che lo hanno preceduto, oltre che con le varie componenti scolastiche.

Dichiarazioni e testimonianze in tal senso sono state rilasciate dal personale, docente e non docente, in servizio nella scuola, il quale, nel corso di colloqui riservati avuti con l'ispettore, ha generalmente espresso apprezzamenti del tutto negativi sui metodi seguiti dal signor De Biasi e che generavano, a giudizio degli interrogati, un diffuso e permanente clima di disagio nell'ambito dell'istituzione scolastica.

Immune da specifiche responsabilità è stato ritenuto invece il menzionato professor Delle Grottaglie – trasferito comunque alla presidenza di altra scuola con effetto dal 1° settembre 1989 – il quale è risultato persona preparata e ligia al dovere, con scarsissima propensione al compromesso e, quindi, non sempre disponibile ad accettare supinamente le intemperanze e le asperità comportamentali del coordinatore amministrativo.

In relazione a quanto sopra, il provveditore agli studi di Brindisi, risultati vani i tentativi compiuti per ristabilire i compromessi rapporti tra le due parti, ha ritenuto necessario, dopo una serena valutazione degli esiti dell'indagine come sopra eseguita e nel superiore interesse della scuola, di sottoporre il caso all'esame della sezione del consiglio di amministrazione, competente per il personale ATA di quella provincia.

Tale organo collegiale, sulla base delle indicazioni emerse dalla relazione ispettiva, nella seduta del 27 aprile 1989, ha espresso parere favorevole acchè il dipendente De Biasi Vincenzo fosse trasferito d'ufficio, per accertata incompatibilità ambientale, dalla suindicata scuola media ad altra sede, in applicazione delle vigenti disposizioni.

Il relativo provvedimento è stato emesso dal dirigente dell'ufficio scolastico con nota protocollo n. 1869/A - 19 del 28 aprile 1989.

Per quanto attiene, ad ogni modo, alle presunte irregolarità e disfunzioni, di cui è cenno nell'interrogazione, lo stesso dirigente scolastico ha escluso evenienze del genere, precisando che, nell'arco dell'anno scolastico 1988-89, non sono state attivate, presso la scuola, classi a tempo prolungato nè sono state rilevate illegittimità di gestione.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(23 settembre 1989)

TOTH, CONDORELLI, TAGLIAMONTE. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per conoscere se risponda al vero la notizia riportata dalla stampa circa il proposito del Governo di trasferire la localizzazione del progettato terzo aeroporto intercontinentale dal Lago Patria di Napoli al comprensorio di Pomezia.

In caso affermativo, gli interroganti chiedono di sapere i criteri che hanno spinto il Ministero ad operare tale scelta, atteso che dal 5 maggio 1975 è stata costituita la Spa «Aeroporto di Napoli» con la partecipazione della Camera di Commercio, della Provincia, del Comune e del Banco di Napoli per la realizzazione del detto aeroporto nell'area del Lago Patria: progetto approvato dalla regione Campania con delibera n. 10437 del 28 dicembre 1981;

gli interroganti, di fronte ad una così inspiegabile decisione governativa che penalizza ancora una volta Napoli ed il suo *hinterland*, invitano inoltre il Ministro in indirizzo a voler riconsiderare l'intero problema che va inquadrato, oltre che in un contesto di sviluppo delle attività commerciali e turistiche napoletane, anche in esigenze di ordine tecnico. Infatti, un aeroporto sussidiario deve assicurare condizioni atmosferiche e spazi aerei diversi per il traffico aereo in partenza, in arrivo e soprattutto in attesa, in aria, condizione irrealizzzabile con due strutture aeroportuali separate da appena una cinquantina di chilometri. Lago Patria offrirebbe, invece, condizioni e realtà ben diverse, distante com'è da Fiumicino circa 200 chilometri.

(4-02983)

(1° marzo 1989)

RISPOSTA. - Si fa rilevare che la realizzazione del nuovo aeroporto di Napoli è stata da molti anni oggetto di interesse da parte di questa amministrazione.

Peraltro, il problema è stato recentemente preso in esame dal Piano generale dei trasporti che, approvato in data 10 aprile 1986 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, prevede lo studio «per l'eventuale trasferimento in una nuova area di tutte le attività civili, militari ed industriali presenti sull'aeroporto di Napoli, in considerazione delle consistenti penalizzazioni allo sviluppo del traffico ivi presenti».

Si fa, comunque, presente che tra le aree prese in esame per la localizzazione dell'aeroporto non risulta essere mai stato considerato il comprensorio di Pomezia.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(9 ottobre 1989)